

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247, AGGIORNATO ALL'ART. 40 DEL D.L. 16 LUGLIO2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI CON L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – CANCELLAZIONE D'UFFICIO N. 53 SOCIETA' DI PERSONE EX ART 3 COMMA PRIMO, LETT. D)

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

Visto il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 03/11/2022, relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante "Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto, per le finalità che qui interessano, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Tenuto conto che l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusive delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice Del Registro delle Imprese;

Vista la propria precedente Disposizione n. 11 del 23 marzo 2022, con cui sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di persone, ai

sensi dell'art. 3 del DPR 247/2004, come aggiornato dal primo comma del più volte citato art. 40;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell'ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute:

Preso atto, dunque, dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Catanzaro;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 53 società di persone che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 3, primo comma, lett. D) che prevede la cancellazione d'ufficio delle società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle società interessate, tramite la Comunicazione prot. 12975/2022 pubblicata sul sito camerale dal 13/09/2022 al 31/10/2022;

Ravvisato che al decorrere del termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, con propria Disposizione n. 35 del 31 ottobre 2022 le società sono state poste in scioglimento senza liquidazione, non essendo stato compiuto alcun atto di gestione, né presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né, tantomeno, di scioglimento e liquidazione su base volontaria;

Essendo decorso l'ulteriore termine di 15 giorni dalla Disposizioni di cui sopra, affissa in Albo camerale dal 31 ottobre 2022 al 15 novembre 2022;

Verificato, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 che, nel patrimonio della società interessate, non rientrassero beni immobili, casistica per la quale il procedimento è stato sospeso ed i relativi atti saranno rimessi al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, 3° comma del più volte citato D.P.R. n. 247/2004, come riformato dall'art. 40

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett D), del D.P.R. n. 247/2004, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci delle società di persone, di cui all'elenco Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La disposizione, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificata agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL CONSERVATORE (Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)